



FAQ - Frequently Asked Questions

Aggiornamento al 9 giugno 2023

1) Un museo che partecipa come ente proponente può essere partner di progetto per un'altra candidatura?

Da bando vige l'obbligo, pena esclusione, per il soggetto proponente (sia singolo che capofila) e per l'eventuale partner di progetto di partecipare con una sola proposta a un solo Ambito e una sola Sezione.

2) È possibile per un museo essere destinatario di un'opera, e quindi partner culturale di un progetto, e contemporaneamente partecipare come ente proponente/capofila con un altro progetto?

Il bando Strategia Fotografia 2023 non prevede la figura del partner culturale; le uniche figure previste sono quelle elencate al comma 2 dell'articolo 5. Si evidenzia inoltre che da bando vige, pena esclusione, l'obbligo per il soggetto proponente (sia singolo o capofila) e per i partner di progetto di presentare una sola proposta per un solo Ambito e una sola Sezione.

3) Un soggetto che è stato finanziato da Strategia Fotografia 2022 può partecipare all'avviso Strategia Fotografia 2023?

Aver vinto o partecipato al bando Strategia Fotografia 2022 non osta la partecipazione al bando Strategia Fotografia 2023.

4) La partecipazione al bando di Strategia Fotografia preclude la partecipazione ad altri bandi della Direzione Generale Creatività Contemporanea?

La partecipazione al bando Strategia Fotografia 2023 non osta la partecipazione ad altri bandi indetti da questa Direzione Generale, per i quali normano comunque i rispettivi avvisi pubblici.

5) Un soggetto privato può partecipare al bando?

I soggetti che possono partecipare a Strategia Fotografia 2023 sono definiti nell'articolo 5, comma 1, lettere a, b, c del bando. Enti e organizzazioni di natura privata possono

partecipare purché nel proprio statuto prevedano l'assenza di scopo di lucro, rispettino gli ulteriori requisiti richiesti dal medesimo Avviso e svolgano attività prevalentemente coerenti con gli obiettivi indicati nell'Avviso stesso.

6) In riferimento all'Ambito 1 - Sezione I del bando, ciascuna opera fotografica oggetto della proposta di acquisizione deve essere indicata dettagliata con titolo e immagine?

Sì, dovrà essere indicato il titolo dell'opera oggetto di acquisizione e un'immagine della stessa. Nel caso il progetto richieda più di cinque foto è possibile caricare un unico file PDF, con eventuali altre immagini o informazioni. Nel caso di acquisizione di nucleo archivistico o fondo fotografico dovrà essere indicato il nome del nucleo o del fondo, fornita una descrizione del contenuto e allegata, ove disponibile, eventuale documentazione fotografica utile ai fini della valutazione da parte della Commissione.

7) In riferimento all'Ambito 1 - Sezione I del bando, è possibile acquisire una o più opere di autori diversi?

Sì, la Sezione I prevede la possibilità di acquisire anche opere di autori diversi. Si ricorda che, come esplicitato all'articolo 19, comma 4 *"In caso di proposte di acquisizione di più opere è obbligatorio indicare l'ordine di priorità di acquisizione. La Commissione può valutare di non ammettere al finanziamento tutte le opere oggetto del progetto di acquisizione"*.

8) In riferimento all'Ambito 1 - Sezione II del bando, tra le spese ammissibili può rientrare il fee per l'autore purché non superiore al 10% del budget complessivo del progetto (articolo 24, punto 3, lettera b). Nel caso di più autori coinvolti, tale percentuale è da riferirsi al singolo autore o al totale dei fee dei diversi autori?

La voce di costo relativa al fee dell'autore è da intendersi complessivamente sul budget totale; quindi, a prescindere da quanti siano gli autori coinvolti, tale voce di costo non può superare il 10% del costo totale del progetto.

9) In riferimento all'Ambito 1 - Sezione II del bando, è obbligatorio caricare nella domanda di partecipazione la documentazione fotografica relativa al progetto?

All'articolo 25, lettera b, si specifica che le informazioni sull'opera o progetto fotografico da produrre devono contenere una descrizione dettagliata del progetto anche corredata da immagini. È da intendersi non obbligatorio allegare immagini, ma deve essere descritto molto chiaramente il progetto che si intende realizzare sia nei contenuti che nelle specifiche tecniche, utili per fornire alla Commissione adeguati elementi di valutazione. Saranno valutati positivamente i progetti che includeranno nella proposta anche rendering o ulteriore materiale visivo.

10) Si possono avere indicazioni circa la data presunta di pubblicazione della graduatoria di assegnazione dei contributi e se i tempi saranno i medesimi dello scorso anno?

Non è possibile prevedere e dare indicazioni sui tempi di pubblicazione delle graduatorie,

che dipendono dal numero di candidature pervenute e dai lavori della Commissione di valutazione. Le tempistiche variano inoltre da edizione a edizione anche in relazione ai contenuti e alle procedure previste dal relativo Avviso pubblico.

11) Per 'collezione pubblica destinataria dell'acquisizione' si intende una collezione di pubblica fruizione anche di proprietà privata ma aperta al pubblico?

No. Il bando è destinato all'incremento del patrimonio pubblico; pertanto, non sono ammesse collezioni private, anche se aperte alla fruizione pubblica, sia come destinatarie dell'opera acquisita o prodotta, sia come proprietarie delle opere oggetto di conservazione o valorizzazione.

12) Cosa si intende con 'luoghi della cultura di appartenenza pubblica'?

Si specifica che per appartenenza pubblica, riferita ai luoghi della cultura, ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004), si intende: di appartenenza dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altri enti e istituti pubblici italiani.

13) È ammissibile la partecipazione di un Comune e, se sì, con quali modalità?

In linea generale, nel caso in cui il luogo della cultura di appartenenza pubblica citato all'art. 5, c.1, lett. a) sia autonomo dal punto di vista gestionale e amministrativo, la domanda deve essere inoltrata dall'istituto o luogo stesso, altrimenti deve essere inoltrata dal centro di responsabilità amministrativa da cui dipende (che sia, a mero titolo esemplificativo, lo stesso Comune o altro ente territoriale, o un polo museale ecc.). Stante quanto premesso, ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso pubblico, un Comune (o altro ente pubblico) può presentare domanda quando è proprietario di un luogo della cultura di appartenenza pubblica dotato di una collezione pubblica e ne abbia la rappresentanza legale.

14) I musei di appartenenza pubblica con autonomia tecnico-scientifica, ma che appartengono a una rete dipendente amministrativamente da un polo territoriale, possono candidarsi singolarmente al bando, nella stessa sezione o in sezioni diverse?

All'art. 6 del bando si afferma che *"I soggetti proponenti possono presentare una sola domanda concernente un solo Ambito e una sola Sezione. Uno stesso autore può essere coinvolto anche in diverse proposte progettuali"*. Ai fini dell'Avviso pubblico, per 'soggetto proponente' si intende un ente dotato di personalità giuridica rappresentato dal legale rappresentante. Essendo il soggetto proponente unico destinatario del finanziamento messo a bando dall'Avviso pubblico, non possono essere considerate più candidature provenienti da una stessa amministrazione, intesa come centro di spesa e/o unica personalità fiscale.

15) Un singolo artista può candidarsi autonomamente all'Avviso pubblico?

No. L'Avviso pubblico Strategia Fotografia 2023 è rivolto unicamente ai soggetti giuridici indicati all'art. 5. Non sono ammesse candidature da parte di persone fisiche.

16) È possibile coinvolgere più partner di progetto?

Sì. L'art. 5, comma 2, lettera b del bando definisce il 'proponente capofila' come il soggetto che, in caso di partenariato, si avvale del supporto di uno o più partner. È pertanto possibile coinvolgere nell'accordo di partenariato più soggetti, pubblici o privati, purché siano enti non profit.

17) In riferimento al quadro economico, gli importi da inserire in ciascuna categoria sono al netto o al lordo dell'IVA e di eventuali altri oneri?

Come esplicita l'art 4, c. 4 del bando *"Le proposte progettuali sono finanziate fino alla misura del 100% (cento per cento) delle spese ammissibili, da intendersi comprensive degli oneri fiscali dovuti per legge"*.

18) Qualora il soggetto proponente sia un ente pubblico, è possibile che il curatore e/o il referente operativo del progetto siano esterni all'ente, includendo nel budget i relativi compensi?

Come indicato agli artt. 20, 24, 28 e 32 del bando, il curatore (o referente scientifico) e/o il referente operativo del progetto possono essere sia interni che esterni al soggetto proponente. Se il soggetto proponente è un ente pubblico, le spese del personale e dei collaboratori coinvolti nella realizzazione del progetto sono considerate apporto di 'risorse proprie' da parte del beneficiario. Solo nel caso in cui tali costi siano imputabili a personale esterno assunto appositamente per la realizzazione del progetto, gli stessi saranno considerati ammissibili ai fini della contribuzione.

19) In caso di co-finanziamento attraverso il contributo di terzi, questo deve avvenire tramite versamento dell'importo al soggetto proponente, oppure il co-finanziatore può sostenere direttamente le spese relative ai costi co-finanziati?

Il co-finanziatore, per sostenere economicamente il progetto, deve erogare al soggetto proponente il contributo monetario stabilito, il soggetto proponente è l'unico diretto beneficiario del contributo ed il solo responsabile del progetto nei confronti dell'Amministrazione, incluse le attività di rendicontazione.

20) In riferimento all'Ambito 1 - Sezione I (Acquisizione) del bando, è possibile presentare una proposta per un'opera ancora in fase di realizzazione?

No. A riguardo, si rimanda all'art. 19 c. 3 del bando: *"Può essere finanziata l'acquisizione di opere o progetti fotografici, di autori viventi e non viventi purché rilevanti per la storia della fotografia italiana e internazionale, anche collettivi intesi come unica autorialità, la cui esecuzione risalga a meno di 70 (settanta) anni dalla data di partecipazione al presente Avviso e che rivestano un interesse culturale tale da giustificarne l'acquisizione al patrimonio pubblico, senza limitazioni di linguaggi e tecniche"*, dal quale si evince che l'opera oggetto di acquisizione deve essere già realizzata e conclusa prima della data di invio della proposta. Inoltre, la documentazione richiesta in fase di candidatura prevede l'inserimento di immagini dell'opera in questione, che deve pertanto essere conclusa,

anche per dare possibilità alla Commissione di valutazione di giudicarla.

21) In riferimento all'Ambito 1 – Sezioni I e II del bando, l'opera acquisita può essere la prima di una collezione pubblica che si va ad istituire?

L'art. 1, c.3 del bando indica le finalità dei progetti sostenuti: *“A questo scopo Strategia Fotografia 2023 sostiene i luoghi della cultura così come definiti dall'art. 101 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 di proprietà pubblica, anche gestiti da enti privati senza fine di lucro o in partenariato con enti pubblici e privati non profit , che intendono ampliare le proprie collezioni pubbliche di fotografia contemporanea, includere nelle proprie collezioni la fotografia contemporanea, realizzare interventi conservativi sul patrimonio fotografico in loro possesso o valorizzare le donazioni di archivi e/o fondi fotografici ricevute negli ultime 5 (cinque) anni”*. Dunque, una collezione pubblica di destinazione deve essere preesistente all'acquisizione dell'opera. Non deve tuttavia trattarsi necessariamente di una collezione dedicata alla fotografia contemporanea. In caso non lo sia, può essere avviata ex novo una raccolta di opere dedicata alla fotografia contemporanea in quanto sezione della stessa collezione pubblica preesistente. Per avviare tale nuova sezione deve essere dimostrata e documentata una programmazione rivolta alla fotografia contemporanea credibile e coerente negli anni a seguire.